

PERMESSO DI SOGGIORNO COME FAMILIARE DI CITTADINO ITALIANO

CHE NON HA ESERCITATO IL DIRITTO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE

ART. 23 D.LGS.N.30/2007 come modificato dal d.l.13 giugno 2023 n.69

(direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio)

Il permesso di soggiorno può essere richiesto:

- Coniuge o convivente di unione civile
- genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute
- figli minori

DOCUMENTI DA ALLEGARE PER IL PRIMO RILASCIO:

1. Modulo di richiesta compilato (**Mod. 209 allegato pdf**);
2. N° 4 fotografie formato tessera, anche dei figli minori di cui si chiede l'iscrizione sul permesso;
3. Marca da bollo da 16,00 euro;
4. Bollettino postale da 30,46 euro;
5. Passaporto originale in corso di validità, da esibire in originale, più copia di tutte le pagine scritte o timbrate;
6. Originale e copia del precedente permesso di soggiorno (se posseduto ad altro titolo);
7. Per il **coniuge**: certificato di matrimonio, rilasciato dal Comune; se atto formato all'estero il certificato deve essere tradotto e legalizzato dalla rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana nel Paese di provenienza, o munito di Apostille se provenienti da uno Stato firmatario della Convenzione dell'Aja, salve le esenzioni dagli obblighi di legalizzazione stabilite da Accordi Internazionali;
8. Per i **figli**: estratto di nascita, con indicazione di paternità e maternità, rilasciato dal Comune; se atto formato all'estero deve essere tradotto e legalizzato dalla rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana nel Paese di provenienza, o munito di Apostille se provenienti da uno Stato firmatario della Convenzione dell'Aja, salve le esenzioni dagli obblighi di legalizzazione stabilite da Accordi Internazionali;
9. Per i **genitori**: estratto di nascita, con indicazione di paternità e maternità, rilasciato dal Comune, se atto formato all'estero deve essere tradotto e legalizzato dalla rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana nel Paese di provenienza, o munito di Apostille se provenienti da uno Stato firmatario della Convenzione dell'Aja, salve le esenzioni dagli obblighi di legalizzazione stabilite da Accordi Internazionali; nonché Certificati rilasciati dall'autorità competente del Paese di origine o di provenienza (tradotto e legalizzato dalla rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana nel Paese di provenienza, o munito di Apostille se provenienti da uno Stato firmatario della Convenzione dell'Aja) attestante la qualità di genitori **a carico** qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute
10. dell'assicurazione sanitaria, come previsto dall'art. 29 comma 3 lett. b) bis d.lgs. 286/1998 a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne
11. Copia dell'ultima Dichiarazione dei redditi o CUD del familiare cittadino italiano (o autocertificazione) da cui risulti la disponibilità di risorse sufficienti per sé e per i familiari (art.29 comma 3 lett.b) d.lgs. 286/1998);
12. Certificato di idoneità alloggiativa ai sensi dell'art. 29 comma 3 lett. a) d.lgs. 286/1998
13. Comunicazione di ospitalità se domiciliato in provincia di Bergamo timbrata/invita al Comune di residenza, se domiciliato nel Comune di Bergamo inviata via pec all'Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo;
14. Copia del codice fiscale e di un documento d'identità in corso di validità del cittadino italiano;
15. Certificato o autocertificazione di Residenza e Stato di famiglia del cittadino italiano;

LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PARENTELA NON VA PRODOTTA IN FASE DI RINNOVO, SALVO CHE IL RICHIEDENTE CHIEDA DI LEGARSI AD ALTRO FAMILIARE

Fotografie, passaporto, atto di nascita, sono necessari anche per ciascun figlio minore straniero del quale si chieda contestualmente o successivamente l'iscrizione sul permesso. I figli devono essere presenti il giorno della convocazione in Questura.

In mancanza dei requisiti previsti, la Questura valuterà il rilascio di un permesso per motivi familiari ai sensi dell'art.19 T.U. 286/98 per i parenti entro il secondo grado di cittadini italiani conviventi previa integrazione con importo richiesto.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE ESIBITA IN ORIGINALE E PORTATA IN FOTOCOPIA AL FINE DELL'ACQUISIZIONE DELL'ISTANZA.